MISURE DIRETTE A FRENARE L'INFLAZIONE, A SOSTENERE LA COMPETITIVITA' DEL SISTEMA INDUSTRIALE E AD INCENTIVARE L'OCCUPAZIONE E LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO

Art. 11

L'art. 137 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, e' sostituito dal presente: "Tutti i progetti di massima e quelli esecutivi d'importo superiore a lire 5 miliardi nonche' le perizie di variante e suppletive d'importo superiore a lire 3 miliardi vengono approvati dal consiglio d'amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale vi provvede a mezzo di una delegazione speciale. I progetti esecutivi d'importo non superiore a lire 5 miliardi nonche' le perizie di variante e suppletive d'importo non superiore a lire 3 miliardi sono approvati dal consiglio d'amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, senza il predetto parere, che, tuttavia, puo' essere richiesto anche per progetti inferiori a detti importi, qualora la Cassa stessa lo ritenga opportune, in relazione alla natura e complessita' dei progetti medesimi".

Versione in vigore dal 9 luglio 1980, non più in vigore dal 8 settembre 1980 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure dirette a frenare l'inflazione, a sostenere la competitivita' del sistema industriale e ad incentivare l'occupazione e lo sviluppo del Mezzogiorno
Estremi	Decreto-legge 9 luglio 1980, n. 301
Capo	III — Interventi per i territori del mezzogiorno
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 1980

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-dirette-a-frenare-l-inflazione-a-sostenere-la-competitivita/art-11/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it